

Sicurezza, formazione estesa e con l'obbligo di verifica

Gabriele Taddia

Dopo anni di attesa e rinvii, sembra essere giunto finalmente in porto il nuovo Accordo della Conferenza Stato-Regioni (17 aprile 2025, repertorio atti 59/CSR) che ridefinisce in modo sostanziale tutta la materia della formazione nell'ambito dell'igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro (si vedano Il Sole 24 Ore del 22 aprile e Norme&Tributi Plus Lavoro del 29 aprile).

L'accordo, pur siglato, non è ancora in vigore ma lo diventerà al momento della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. L'atto prevede l'abrogazione di tutti i cinque accordi precedenti in materia, e già questo rappresenta un grande merito in quanto viene finalmente data una struttura unica e coerente dei diversi percorsi formativi, prima di oggi sparsi in un corpo normativo estremamente frammentario e non organico.

Come previsto testualmente dalle premesse dell'Allegato A del documento, l'accordo è finalizzato a individuare la durata e i contenuti minimi dei percorsi formativi per i seguenti soggetti:

datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori (articolo 37 del Dlgs 81/2008);

responsabili e addetti ai servizi di prevenzione e protezione (articolo 32 del Dlgs 81/2008);

datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione (articolo 34 del Dlgs 81/2008);

coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori (articolo 98 del Dlgs 81/2008);

lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (Dpr 177/2011);

operatori di attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione (articolo 73, comma 5, del Dlgs 81/2008).

Di fondamentale importanza è stata l'introduzione dell'obbligo di verifica dell'apprendimento per tutte le categorie di soggetti formati. L'Accordo prevede in modo dettagliato per ciascuna figura interessata le modalità di verifica dell'apprendimento che saranno colloqui o test, test eventualmente integrato da colloquio, test e simulazioni, simulazioni, e infine prove pratiche per lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e operatori addetti alla conduzione delle attrezzature (articolo 73, comma 5, del Dlgs 81/2008).

Valutazione durante il lavoro

Un altro punto cardine dell'Accordo è l'obbligo di costante verifica da parte del datore di lavoro dell'efficacia della formazione.

Il datore di lavoro, oltre ad assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in merito ai rischi specifici, deve, pertanto, anche verificarne l'efficacia durante lo svolgimento della prestazione di lavoro.

La disposizione chiarisce esplicitamente che la valutazione dell'efficacia della formazione, parte integrante del processo formativo, ha lo scopo di verificare e misurare l'effettivo cambiamento che la formazione ha avuto sui partecipanti, attraverso l'interiorizzazione di concetti e l'acquisizione delle competenze necessarie, rispetto all'esercizio del proprio ruolo in azienda, con un effetto diretto sia sull'efficacia che sull'efficienza del funzionamento organizzativo del sistema prevenzionale.

La valutazione dell'efficacia risulta necessaria per rilevare informazioni utili a supportare i processi decisionali aziendali e assume una funzione migliorativa, centrata sui processi e sui loro legami con i risultati.

La valutazione dovrà essere svolta a posteriori, a una certa distanza di tempo dal termine del corso, durante lo svolgimento della prestazione lavorativa e dovrà constatare l'applicazione al lavoro di conoscenze, abilità e competenze acquisite dai discenti mediante l'intervento formativo; comportamenti e pratiche abituali inerenti all'organizzazione, quali la corretta applicazione di procedure, schede lavorative, protocolli e così via.

L'Accordo disciplina anche dettagliatamente la formazione erogata non in presenza ma in videoconferenza e, dove consentita, con *e-learning*.

Insomma, un riordino complessivo da valutare nell'insieme positivamente e che, come sempre, andrà verificato alla prova dei fatti. Certamente, il messaggio di fondo che la formazione è un cardine ineludibile della salute e della sicurezza dei lavoratori, è stato esplicitato in modo molto chiaro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA